

Allegato CELENCO DEI NUOVI CAPITOLI DI SPESA ISTITUITI NELLO STATO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 1978 IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DAL D.D.L.

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Contributi in capitale ad imprenditori singoli o associati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché, nelle zone di montagna e collina depressa, anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale (art. 14, 1° e 5° comma del d.l. e legge 127-77, n. 403).	2.000.000.000	300.000.000
Contributi in capitale ad imprenditori singoli o associati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché nelle zone di montagna e collina depressa, anche le opere di conversione colturale e quant'altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale (art. 14, 1° e 5° comma del d.d.l. - legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Contributi in capitale a cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di imprenditori agricoli per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché nelle zone di montagna e collina depressa, anche le opere di conversione colturale e quanto altro necessita alla produzione zootecnica, volta alla costituzione di aziende a prevalente carattere silvo pastorale:		
— a cooperative agricole e loro consorzi anche per l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere e per l'allevamento;		
— a cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici, compresi l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature, e per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture, nonché per l'avviamento e sulle spese di gestione;	2.000.000.000	300.000.000
— a cooperative agricole e loro consorzi, per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione ed unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature o macchinari esistenti e la costruzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi rilievo regionale (art. 14, 39 lett. a 40, 45 del d.d.l. - legge 27-12-1977, n. 984 e legge 1-7-77, n. 403).		
Contributi negli interessi, attualizzati ed anticipati in unica soluzione agli Istituti ed Enti su prestiti fino a 5 anni e contributi in capitale per l'acquisto di attrezzature mobili, di macchine e di bestiame bovino da riproduzione, in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di cooperative agricole e di consorzi di cooperative, titolari di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, nonché contributi negli interessi su prestiti annuali per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso per la prima dotazione di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico (art. 15 del d.d.l.; legge 1-7-77, n. 403; legge 27-12-77, n. 984).	1.500.000.000	500.000.000
Contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori sulle spese di funzionamento per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionanti del bestiame, quali anticipazioni del contributo statale (art. 16 del d.d.l.; art. 5 della legge 1-7-77, n. 403).	1.042.000.000	1.042.000.000
Contributi in capitale, in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di associazioni e di consorzi di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade intespoderali e vicinati, di acquedotti e di elettrodotti rurali (art. 31 del d.d.l. e legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
<i>Erogazione di fondi per la concessione di contributi a favore dei consorzi provinciali per la difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche.</i>	4.000.000.000	4.000.000.000
Contributi in capitale:		
— in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante interventi per il riordino agrario, con particolare riguardo alle produzioni di foraggio e cereali per uso zootecnico;		
— in favore di imprenditori agricoli, Enti, Comuni ed altri proprietari per la costituzione, il ripristino, ed il miglioramento di alpeggi, pascoli, prati-pascoli e per la realizzazione di strutture, infrastrutture e attrezzature fisse e mobili, ivi compresi i gruppi elettrogeni;	100.000.000	
— in favore di Comunità montane, di Enti locali, di cooperative e di associazioni di almeno 5 allevatori per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni di terreni già destinati o destinati a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo; (art. 34 del d.d.l.).		

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Contributi in capitale: — in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, o di cooperative agricole per iniziative volte ad utilizzare e valorizzare terreni ubicati in zone di collina e di montagna, mediante interventi per il riordino agrario, con particolare riguardo alle produzioni di foraggio e cereali per uso zootecnico; — in favore di imprenditori agricoli, Enti, Comuni ed altri proprietari per la costituzione, il ripristino, ed il miglioramento di alpeggi, pascoli, prati-pascoli e per la realizzazione di strutture, infrastrutture e attrezzature fisse e mobili, ivi compresi i gruppi elettrogeni; — in favore di Comunità Montane, di Enti locali, di cooperative e di associazioni di almeno 5 allevatori per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni di terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo; (art. 4 del ddl - legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Spese dirette e contributi per: — l'acquisizione di terreni, l'accrescimento di boschi e pascoli di proprietà della Regione, la formazione di riserve naturali, la costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende silvo-pastorali, per i vivai forestali, per la costruzione di case forestali; — l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di stabilizzazione dei versanti, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane; — lo sviluppo della forestazione, la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi, con preferenza per le specie forestali a rapido accrescimento in terreni varati; — la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane; — l'esecuzione di interventi di rimboschimento e di miglioramento di boschi deteriorati e di manutenzione dei soprassuoli forestali; — la concessione di contributi e sussidi per incoraggiare la silvicoltura e le piccole industrie forestali secondo le modalità previste dal R.D.L. 30-12-23, n. 3267; (art. 23 del d.d.l.; R.D.L. 30-12-23, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi negli interessi attualizzati, in favore di imprenditori singoli o associati e di cooperative, su prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco (art. 24 - lett. a) del d.d.l.).	50.000.000	50.000.000
Contributi in capitale, a cooperative agricole e loro consorzi: — per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti vegetali compresi l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture e delle attrezzature, e per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture, nonché per l'avviamento e sulle spese di gestione; — la trasformazione di passività onerose esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché per il finanziamento di programmi di ristrutturazione, di aggregazione ed unificazione aziendale, da realizzare anche mediante l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, esistenti, o la costituzione di nuovi impianti, sempreché si tratti di complessi cooperativi aventi rilievo regionale; (arti. 39 lett. b) e c) - 40 e 45 del d.d.l. - legge 1-7-77, n. 403).	2.570.000.000	500.000.000
Contributi negli interessi sui prestiti di esercizio contratti da cooperative agricole o da loro consorzi, per l'invecchiamento dei vini e per la stagionatura formaggi, da versare in unica soluzione agli Istituti ed Enti (art. 43 del d.d.l.; legge 1-7-77, n. 403).	250.000.000	
Spese dirette e contributi per: l'acquisizione di terreni, l'accrescimento di boschi e pascoli di proprietà della Regione, la formazione di riserve naturali, la costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende silvo-pastorali, per vivai forestali, per la costruzione di case forestali;		

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
— l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versamenti, di ripristino e di costruzione di strade nelle zone montane; — lo sviluppo della forestazione, la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi, con preferenza per le specie forestali a rapido accrescimento in terreni votati; — la formazione e l'incremento di aree verdi in zone urbane; — l'esecuzione di interventi di rimboschimento e di miglioramento di boschi deteriorati e di manutenzione dei soprassuoli forestali; — la concessione di contributi e sussidi per incoraggiare la silvicoltura e le piccole industrie forestali secondo le modalità previste dal R.D.L. 30-12-23, n. 3267; (art. 23 del d.d.I.; R.D.L. 30-12-23, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni).	500.000.000	500.000.000
Contributi in capitale, in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, in associazioni e di consorzi di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali in zone collinari e montane (artt. 31 e 36 dei ddl, legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, in favore di cooperative costituite ai sensi e per i fini dell'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285 e di cooperative di conduzione terreni (art. 37 del ddl).	100,000.000	
Contributi di avviamento per la messa a coltura di terre incolte, in favore di cooperative costituite ai sensi e per i fini dell'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285 e di cooperative di conduzione terreni (art. 37 del doli; legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Prestazioni di garanzia fidejussoria e sussidiaria ai mutui ventennali per le strutture associative ed il ripiano di passività onerose (art. 7 del ddl).	325.000.000	
Prestazioni di garanzia fidejussoria e sussidiaria ai mutui trentennali per le strutture associative ed il ripiano di passività onerose (art. 7 del ddl).	30.000.000	
Contributi per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in favore di consorzi, di cooperative o di singole cooperative ed associazioni di produttori a larga base associativa, spese per la redazione di progetti per lo svolgimento di azioni promozionali (art. 41 del ddl).	200,000.000	
Contributi negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per le anticipazioni ai soci conferenti (art. 42 del ddl - legge 1-7-77, n. 403).	800.000.000	
Contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature relative ad impianti cooperativi, per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici (art. 44 del ddl - legge 1-7-77, n. 403).	300.000.000	300.000.000
Sovvenzioni ordinarie annuali alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti ed alle unioni regionali dei produttori agricoli operanti per settori (art. 46 del ddl).	300.000.000	300.000.000
Contributi e spese: — per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative, di lotta fitosanitaria; — per l'istituzione di laboratori di analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, e per ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulle qualità e genuinità di prodotti agricoli e forestali; — per studi, ricerche e programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche; — per l'attività divulgativa e l'assistenza e la consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole; — per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e di tecnici (artt. 47 e 48 del ddl).	50.000.000	
Contributi annuali negli interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione (art. 50 del ddl - legge 1-7-77, n. 403).	3.250.000.000	630.000.000

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Contributi negli interessi attualizzati su prestiti sino a 5 anni e contributi in capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature in favore di imprenditori agricoli singoli od associati titolari di aziende ad indirizzi diversi da quelli zootecnico, viticolo, orticolo, frutticolo e floricolo (art. 51 del ddl - legge 1-7-77, n. 403.).	3.000.000.000	3.000.000.000
Contributi ai consorzi provinciali difesa delle colture agrarie intensive: — sulle spese di gestione inerenti ad iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche; sovvenzioni ad imprenditori singoli residenti fuori dalle zone delimitate ai sensi dell'art. 54 per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali calamità atmosferiche; sovvenzioni alle cantine sociali commisurate alle minori quantità di uve conferite in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali (arti. 53, 56 e 57 del ddl).	375.000.000	
Contributi in capitale, sussidi, premi ed indennizzi per la sostituzione di capi di bestiame infetto, per la gestione dei centri di allevamento per l'alpeggio, per l'allevamento di bestiame in forma stanziale nelle zone montane, per la estensione della fecondazione artificiale del bestiame, per le prove di progenie, per l'incoraggiamento, l'aumento, il miglioramento e la tutela della produzione zootecnica di ogni specie, nonché della produzione dell'industria lattifera e del freddo, con le modalità previste dalla legge 29-6-1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attività di Istituti ed Enti aventi per scopo la ricerca scientifica applicata nel campo delle produzioni zootecniche, posti sotto la vigilanza ed il controllo della Regione, per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, nonché per il rimborso forfettario agli allevatori delle spese di partecipazione ad esse (art. 17 del D.D.L.; legge 1-7-77, n. 403; legge 27-12-77, n. 984).	1.000.000.000	1.000.000.000
Contributi in capitale, in favore di imprenditori singoli o associati: — per la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole di vecchio impianto, ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, in armonia con programmi organici predisposti da Associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione o di commercializzazione; — per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata; — per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette nelle zone vocate alle coltivazioni di pregio; (art. 18 del d.d.l. e legge 1-7-1977, n. 403).	800.000.000	
Contributi in capitale, in favore di imprenditori singoli o associati; — per la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole di vecchio impianto, ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato, in armonia con programmi organici predisposti da Associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione o di commercializzazione; — per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette nelle zone vocate alle coltivazioni di pregio; (art. 18 del d.d.l.; legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi in capitale, in favore di imprenditori singoli o associati; — per il reimpianto di vigneti, limitatamente alle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata; (art. 18 del d.d.l.; legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi in capitale e contributi sulle spese di gestione, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di produttori dell'E.S.A.P., per la costituzione, l'impianto e la gestione di vivai e di campi di piante madri, compreso l'acquisto del terreno e le strutture occorrenti (art. 19 del d.d.1.).	50.000.000	
Contributi in capitale e contributi sulle spese di gestione, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di produttori, dell'E.S.A.P., per la costituzione, l'impianto e la gestione dei vivai e di campi di piante madri, compreso l'acquisto del terreno e le strutture occorrenti (art. 19 del d.d.1.; legge 27-12-77, n. 984).		

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Contributi negli interessi, attualizzati ed anticipati in unica soluzione agli Istituti ed Enti, su prestiti fino a 5 anni e contributi in capitale, in favore di imprenditori, singoli o associati, titolari di aziende a prevalente indirizzo orticolo, viticolo, frutticolo e floricolo, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, compresi gli impianti di rete antigrandine. (art. 20 del d.d.1.; legge 1-7-77, n. 403, legge 27-12-77, n. 984).	1.000.000.000	1.000.000.000
Contributi in favore di cooperative agricole, di consorzi di difesa attiva e di associazioni di produttori, sulle spese inerenti ad operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata (art. 21 del d.d.1.).	1.000.000.000	1.000.000.000
Contributi in favore di cooperative agricole, di consorzi di difesa attiva e di associazioni di produttori, sulle spese inerenti ad operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata (art. 21 del d.d.1.; legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi in capitale: — in favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane per il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento di fabbricati ad uso di abitazione, con possibilità di ampliarli fino ad un massimo di tre vani a scopo di agriturismo; — in favore di imprenditori agricoli singoli e di cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli nonché di cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285, nelle zone collinari e montane, anche per la costruzione di nuovi fabbricati ad uso di abitazione, limitatamente ai casi di nuovi insediamenti aziendali aventi particolare rilievo per l'ampliamento della base produttiva in zone collinari e montane. (art. 35 del ddl).	150.000.000	
Contributi in capitale: — in favore di imprenditori agricoli singoli residenti nelle zone collinari e montane per il recupero, la ristrutturazione ed il risanamento di fabbricati ad uso di abitazione, con possibilità di ampliarli fino ad un massimo di tre vani a scopo di agriturismo; — in favore di imprenditori agricoli singoli e di cooperative di conduzione terreni composte esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli nonché di cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285, nelle zone collinari e montane, anche per la costruzione di nuovi insediamenti aziendali aventi particolare rilievo per l'ampliamento della base produttiva in zone collinari e montane. (art. 35 del ddl - legge 27-12-77, n. 984).		
Contributi in capitale, in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di associazioni e di consorzi di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali in zone collinari e montane (artt. 31 e 36 del ddl).	312.000.000	210.000.000
Contributi in capitale, a favore di imprenditori singoli o associati, e di cooperative agricole, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo (art. 30 del d.d.1.).	100.000.000	
Contributi in capitale, a favore di imprenditori singoli o associati, e di cooperative agricole, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo (art. 30 del d.d.1. - legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi in capitale, in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di associazioni e di consorzi di miglioramento fondiario, per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali (art. 31 del ddl).	500.000.000	
Spese e contributi: — per la redazione, a cura delle Comunità Montane o dei Comuni interessati, di piani per la ricomposizione fondiaria;		

Capitoli di nuova istituzione <i>Denominazione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
— per il rimborso delle spese notarili, fiscali e professionali agli imprenditori agricoli, singoli o associati che attuano validi programmi per realizzare l'accorpamento delle aziende mediante permuta; (art. 32 del ddl).	100.000.000	10.000.000
Contributi negli interessi, in favore di coltivatori diretti e di cooperative di conduzione terreni composti esclusivamente da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli, nonché alle cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'art. 18 della legge 1-6-77, n. 285, su mutui fino a 30 anni per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici nelle zone collinari e montane (art. 33 del ddl; legge 2-8-61, n. 454; legge 26-5-65, n. 590; legge 14-8-71, n. 817; D.P.R. 15-11-1965, n. 1390).	180.000.000	
Contributi negli interessi attualizzati, in favore di imprenditori agricoli singoli o associati e di cooperative, su prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco (art. 24 - lett. a) del d.d.l. e legge 27-12-77, n. 984).	P-m-	
Spese dirette e contributi: — per la istruzione e la propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa degli alberi; — per l'organizzazione della lotta fitosanitaria, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica; — per la compilazione dei piani economici di assestamento; — per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali; — per il primo impianto di aziende speciali consorziali di nuova istituzione fra Enti locali ed altri Enti; — per la gestione dei vivai forestali, comprese l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente; (art. 25 del d.d.l. - R.D.L. 30-12-23, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni).	50.000.000	50.000.000
Spese dirette e contributi: — per la istruzione e la propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa degli alberi; — per l'organizzazione della lotta fitosanitaria, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica; — per la compilazione dei piani economici di assestamento; — per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali; — per il primo impianto di aziende speciali consorziali di nuova istituzione fra Enti locali ed altri Enti; — per la gestione di vivai forestali, comprese l'estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente; (art. 25 del d.d.l. R.D.L. 30-12-23, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni - legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Contributi per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e contributi a Consorzi irrigui e a Comuni e loro consorzi per oneri particolarmente gravosi sostenuti per il sollevamento delle acque di irrigazione, ai fini di una corrispondente riduzione dei canoni (art. 28 del d.d.l. - R.D.L. 13-2-33, n. 215).	50.000.000	50.000.000
Spese e contributi in favore di Enti pubblici, Consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento per la realizzazione delle opere irrigue e delle attività previste dagli articoli 11 e 12 della legge 27-12-77, n. 984; — per la redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse regionale (art. 29 del d.d.l.).	300.000.000	
Spese e contributi in favore di Enti pubblici, Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramento per la realizzazione delle opere irrigue e delle attività previste dagli articoli 11 e 12 della legge 27-12-77, n. 984; — per la redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse regionale; (art. 29 del d.d.l. - legge 27-12-77, n. 984).	p.m.	
Spese per gli oneri generali connessi alla attuazione della legge.	50.000.000	50.000.000
<i>Totale</i>	28.384.000.000	14.792.000.000